



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 30-03-2017

Oggetto: Imposta unica comunale. Componente IMU, determinazione aliquote 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale in seduta Pubblica

PETRUCCI ALEANDRO	P	DE SANTIS MAURO	P
FRANCHI MICHELE	P	CAMACCI BERARDINO	P
ONESI SANDRO	P	PALA DOMENICO	P
PACI ANDREA	A	GABRIELLI LEONARDO	P
PACI MAURIZIO	P	SBERNOLA SABRINA	P
DE MARCO PIERGIORGIO	P		

Assiste il Segretario Dr.ssa MITA MARIA TERESA

Totali presenti n. 10

Totale assenti n. 1.

Assume la presidenza PETRUCCI ALEANDRO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. COMPONENTE IMU, CONFERMA ALIQUOTE 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- 1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- 2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- 3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11;

Ricordato che:

- 1) l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- 2) l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- 3) l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 4) l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;
- 5) l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU**;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) , approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 dell' 08.09.2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 30.04.2015 e delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2016, contenente la disciplina dell'IMU, della TARI e della TASI;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m e i.: *"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,*

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;

Vista la legge di stabilità 2016 n.208 del 28/12/2015, art.1 commi 10 e segg.;

Considerato che le principali novità introdotte in materia di IMU , tutte novità di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione sono:

Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1,A8,A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

-Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli;

-Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (Art.1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n.431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

-Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

-Esclusione della determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categoria catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegno, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati);

Richiamato l'articolo1, comma 26, della legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità anno 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Dato atto che la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 all'art. 42 ha confermato per l'anno 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali comunali;

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU in vigore nell'anno 2016 e così articolate:

-0,40 per cento per l'abitazione principale con riferimento alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze.

-0,96per cento per le aree edificabili

-1,06 per cento per tutti gli altri immobili

-euro **200,00**per la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze;

Vista la Legge n.190/2014;

Visto il D.L. n.192/2014 convertito nella Legge n.11/2015;

Visto il D.L. n.78/2015;

Vista la legge n.208 del 28/12/2015;

Vista la legge 232 del 11/12/2016;

Dato atto che il Comune è inserito nell'allegato 1 al D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito in legge 229 del 15/12/2016 in vigore dal 18/12/2016;

Dato atto che l'art. 44 del D.L. 189/2016 e successive modifiche stabilisce che "sono sospesi per un periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal T.U.E.L., di cui al D. Lgs. Del 18 agosto 2000 n. 267, e da altre specifiche disposizioni";

Ritenuto che la deliberazione in merito alla determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini IMU del presente atto non beneficia della sospensione dei termini di cui all'art. 44 del D.L. 189/2016 e successive modifiche;

Visto il D.L. 30/12/2016 n. 244 convertito con Legge del 27/02/2017 n. 19, con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Udita la relazione del Sindaco e della Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 10, su n. 10 presenti, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di determinare il periodo d'imposta 2017 le aliquote e detrazioni IMU come di seguito specificato:

-0,40 per cento per l'abitazione principale con riferimento alle categorie A1, A8 e A9e relative pertinenze;

-0,96 per cento per le aree edificabili

-1,06 per cento per tutti gli altri immobili

3) di determinare in euro **200,00** la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze;

4) di prendere atto di quanto stabilito dalla legge finanziaria n.208/2015 art.1 co.10 relativamente agli immobili concessi in comodato gratuito così come descritto in premessa;

5) di dare atto che le aliquote sopra determinate verranno coordinate con quelle stabilite ai fini TASI per l'anno 2017 al fine di garantire il rispetto del precetto di cui al comma 677 - art. 1 - della Legge 147/2013 e s.m.i.;

6) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e s.m.i., dal 1° gennaio 2017;

7) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 10 , su n. 10 presenti, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL 267/2000.

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

La Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Funari Antonia

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa. MITA MARIA TERESA

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ARQUATA DEL TRONTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIDORI MARIO

lì,

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Amministrazione Generale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 05-04-2017 al 20-04-2017 senza reclami.
- è immediatamente esecutiva []
- è divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.

ARQUATA DEL TRONTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to POLIDORI MARIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIDORI MARIO

NOTE